

STUDIO LEGALE
Avv. Domenico Sorace
Patrocinante in Cassazione
89900 Vibo Valentia - Via Accademie Vibonesi, 2
Tel. 0963/44426 Fax: 178/2721204-
Cell. 328/6024506
Pec: avvdomenicosorace@pec.it

ON. LE TRIBUNALE DI GENOVA - SEZ. LAVORO

RICORSO

Nell'interesse della prof.ssa ESPOSITO Lucrezia Orsola, nata a Vibo Valentia il 29.7.1966, residente in Capistrano (VV) via Dante Alighieri n. 134, rappresentata e difesa dall'Avv. **Domenico Sorace** (C.F.: SRCDNC60R16I350P; tel.0963/44426; fax 1782721204; e-mail studiolegaledomenicosorace@gmail.com; pec: avvdomenicosorace@pec.it), elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Vibo Valentia, via Accademie Vibonesi n. 2, giusta procura in atti (*il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni di cancelleria inerenti il presente procedimento a mezzo fax al numero 0963/1940460 e mediante posta elettronica agli indirizzi:*

avvdomenicosorace@pec.it)

CONTRO

MIUR, in persona del Ministro p.t. , Via Trastevere 76/A, 00153 Roma (pec: urp@postacert.istruzione.it), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Genova , presso la cui sede è domiciliato per legge in Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova GE (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

USR Liguria, in persona del Direttore pro tempore, Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma (RM) (Pec: drla@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Genova , presso la cui sede è domiciliato per legge in Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova GE (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

USP – UFFICIO V, AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA Via Assarotti 38 16122 Genova (Pec: uspge@postacert.istruzione.it) rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Genova , presso la cui sede è domiciliato per legge in Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova GE (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

USR CALABRIA, in persona del Direttore pro tempore, Via Lungomare, 259 – 88100 Catanzaro (Pec: drcal@postacert.istruzione.it) *ex lege* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato di Genova , presso la cui sede è domiciliato per legge in Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova GE (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)



USP AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA, Via G. Fortunato – 89900 Vibo Valentia (Pec: uspvv@postacert.istruzione.it) ex lege rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova, presso la cui sede è domiciliato per legge in Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova GE (pec: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

SI PREMETTE

I

La prof.ssa Esposito è docente titolare nella classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-economiche), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dall'a.s. 2015/2016. Quale prima sede servizio ha ottenuto la provincia di Genova, presso cui è rimasta incardinata, con titolarità presso il Liceo Scientifico Enrico Fermi in Genova.

In vista dei trasferimenti a.s. 2021/2022, ha richiesto movimento, *in primis*, verso sedi incluse nelle province della Regione Calabria, a partire da quella di Vibo Valentia, con titolo di precedenza dovuto all'obbligo di assistenza, in coabitazione e continuità, verso l'anziano padre, dichiarato invalido in condizioni di gravità ex art. 33/5 l. 104/1992. A tale scopo, per sopperire al deficit procedurale imposto dal format *online* delle domande, la ricorrente ha provveduto ad inoltrare, con separato atto, apposita richiesta di precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/1992

Fatto sta che la domanda della ricorrente, ancorchè presidiata dalla sussistenza delle sedi disponibili, è rimasta negletta. Ciò in ragione di un vizio genetico della procedura, determinato dal c.c.n.i. 6.3.2019 relativo al triennio 2019/2021 e dall'O.M. 106/2021, che ha circoscritto il titolo di precedenza per l'assistenza a genitori disabili nei limiti dei trasferimenti *infra* provinciali, con esclusione di quelli da fuori provincia.

In definitiva, la ricorrente è stata confermata nella sua sede di titolarità, con conseguente radicamento della stessa in sede distante oltre mille chilometri da quella spettante ed esposizione del genitore disabile ad un ontologico deficit di assistenza e cura.

A fronte di quanto sopra, si sono registrati plurimi trasferimenti da fuori provincia, ottenuti per via ordinaria. Il che fa intendere che, ove si fosse applicata la precedenza spettante, l'ordine delle rispettive operazioni avrebbe privilegiato, con riferimento a ciascuna di quelle sedi, la ricorrente.

In particolare, con riferimento all'elenco delle sedi indicato dalla prof.ssa Esposito, si è registrata la seguente situazione:

VIBO V.	n. 3 trasferimenti interprovinciali previsti da c.c.n.i.
ROMA	n.13 trasferimenti interprovinciali ordinari
POTENZA	n. 5 trasferimenti tutti interprovinciali di cui 1 previsto dal CCNI
MATERA	n. 1 trasferimento interprovinciale (passaggio di cattedra interna)
CATANIA	n. 2 trasferimenti interprovinciali ordinari
AVELLINO	n. 1 trasferimento interprovinciale previsto dal CCNI



Non disponibili i dati della provincia di Salerno e Caserta.

Risultando palese la violazione di un titolo giuridico pienamente enucleato dalla norma primaria, cui si abbina un omologo dovere di assistenza e cura in capo alla ricorrente, non rimane che agire per via giudiziaria.

DIRITTO

A

**ILLEGITTIMITA' DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, PUNTO IV DEL CONTRATTO DI MOBILITÀ,
VIOLAZIONE DELL'ART.78, COMMA 6, DLGS 267/2000**

VIOLAZIONE DELL' ART. 601 D.LGS. N. 297/94

VIOLAZIONE LEGGE 107/2015

VIOLAZIONE ART. 33 L. LEGGE 104/1992

VIOLAZIONE ARTT. 3 E 32 COSTITUZIONE

VIOLAZIONE ART. 1 E 4 PRELEGGI

I

Premessa imprescindibile è che, come la documentazione attesta, la prof.ssa Esposito disimpegna azione di assistenza continua e permanente in favore del genitore disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92, convivente ed incluso nel nucleo familiare.

L'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato dalla novella operata dalla L. 183/2010, statuisce che *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*. A sua volta, l'art. 33 comma 3 prescrive che *... il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa*.

Combinando le precorse disposizioni emerge che la norma primaria riconosce il beneficio del trasferimento al lavoratore che assista un parente o affine con *handicap* grave.

V'è di più. La norma è stata specificamente relazionata al comparto scuola. Ed invero, l'art. 601 D.Lgs n. 297/94 – testo unico in materia di istruzione - ha stabilito che *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

Dunque, il personale docente chiamato allo svolgimento dei dedotti obblighi di assistenza ha un diritto soggettivo perfetto alla scelta della sede di lavoro, anche *in sede di mobilità*.



Né l'inciso "ove possibile", contenuto nell'art. 33/5 l. 104/1992, può essere assunto ad elemento liberamente apprezzabile in senso ostativo. Esso attiene a fattori organizzativi oggettivi (es., la disponibilità di posti "ad quem", l'opportunità di copertura del posto "a qua"), non già a presupposti che concernano il grado di relazione parentale e/o di affinità, formando quella oggetto di disciplina vincolante ed indefettibile ex art. 33 comma 3, in combinazione con l'art. 33/5 l. 104/1992 e con l'art. 601 dlgs 297/94.

II

In antinomia a quanto sopra, l'art. 13 comma 1 punto IV del C.C.N.I 6.3.2019, valevole per il triennio 2019-2021, dopo aver riconosciuto il titolo di precedenza, per la causale che ne occupa, alla fase provinciale della mobilità, l'ha esclusa per la fase extraprovinciale, ricostituendola poi per le assegnazioni provvisorie da fuori provincia: *il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia.*

Posta tale preclusione concettuale, l'Ordinanza Ministeriale organizzativa (O.M. n.182 del 23.3.2020), l'ha resa intangibile, prevedendo una modalità esclusivamente *online* per presentare domanda, da cui era escluso qualunque richiamo al titolo preferenziale ex art. 33 l. 104/1992 per la mobilità da fuori provincia. In questa ottica, la ricorrente, a denotare il suo fermo interesse, ha accompagnato la domanda *online* con una nota integrativa, recante motivata e documentata richiesta di trasferimento con precedenza ex l.104/1992.

Fatto sta che, pubblicati i movimenti da fuori provincia, la posizione della ricorrente nemmeno è risultata trattata.

III

Così il c.c.n.i. 2019/2021, come l'O.M. 106/2021, avendo denegato il titolo preferenziale ai soli movimenti da fuori provincia, hanno:

- a) generato la violazione di norme primarie ed imperative;
- b) posto una severa questione di violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione;
- c) compulsato i doveri di assistenza familiare (artt. 29 e 30 Cost.) ed i diritti incompressibili alla salute (art. 32 Cost.), positivamente asseriti;
- d) generato una condizione di contraddittorietà ed illogicità discriminatoria, avendo posto su due piani differenti i docenti interessati alle diverse fasi di mobilità, senza che tale distinzione fosse giustificata dal quadro normativo e/o da ragioni idonee a sostenerla. In particolare, appare frutto di elaborazione caotica e contraddittoria aver assentito il titolo preferenziale per



- i trasferimenti provinciali, averlo confermato per le assegnazioni provvisorie da fuori provincia, ed averlo negato limitatamente ai trasferimenti da fuori provincia.
- e) Determinato una evidente violazione del principio di graduazione e gerarchia delle fonti normative, essendo del tutto evidente che il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compromesso e/o compresso da disposizioni aventi matrice di ordine amministrativa (ordinanza ministeriale) o contrattuale (c.c.n.i.).
 - f) Compromesso il principio secondo cui, essendo stata la precedenza accordata dalla L. 104/1992 estesa al comparto scuola da una *lex specialis*, ovvero l'art. 601 dlgs 297/94, la stessa andava considerata non derogabile, di contenuto imperativo e, dunque, di stretta interpretazione, come tale prevalente rispetto ad ogni altra disposizione di diverso rango.
 - g) Palesato una disposizione, soprattutto con riferimento all'art. 13 c.c.n.i. 2019/2022, integralmente nulla e *tamquam non esset*, anche ai sensi dell'art. 1418 c.c.

III

Il tema dell'indefettibilità del titolo preferenziale è stato investigato, sotto vari profili, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Il Tribunale di Roma, giudice Massimo Pagliarini, con ordinanza n.75672/2018 del 3.8.2018 (v. anche ordinanza 19.7.2018 Tribunale di Roma, Giudice Maria Lucia Frate) ha avuto occasione di confermare il diritto al trasferimento interprovinciale beneficiato, dichiarando nulla l'esclusione di cui all'art. 13 c.c.n.i. *in chiaro contrasto con le previsioni della legge n. 104/1992 (come detto espressamente applicabili al personale delle scuole in virtù del richiamo operato dal citato testo unico), le quali estendono il beneficio in parola anche al parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque annui oppure siano affetti da patologie invalidanti).*

Dunque, la clausola di esclusione di cui all'art. 13 c.c.n.i. 2019/21, omologa a quella contenuta nei contratti precedenti, è nulla, per violazione della norma primaria ed imperativa e per assunzione di un potere di regolamentazione ed emendazione non dato.

Nella medesima direzione ermeneutica, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 16314/2017, ha statuito che *“Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33 quinto della legge 104/92 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418 comma primo c.c.”*. Ne segue l'obbligo di sostituzione di diritto della clausola nulla con la disposizione imperativa contenuta nell'art. 33 L. 104/92. Più recentemente, il Tribunale di Catanzaro (Sent. n.108 del 20.2.2019, dott. Riccardo Ionta) ha affermato il medesimo principio, statuendo che *le agevolazioni mirano ad assicurare la tutela dei soggetti con disabilità prevedendo la centralità del ruolo*



della famiglia nell'assistenza del disabile. L'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza quindi anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona tutelata, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle condizioni di assistenza (Cassazione n. 24015/2017).... Il diritto tuttavia non può subire limitazioni generali ed astratte - come quella prevista dalla contrattazione collettiva in discussione - ove queste siano volte a soddisfare esclusivamente l'esigenza dell'amministrazione alla gestione della mobilità del personale senza considerare il bilanciamento degli interessi che la Legge n. 104/1992 richiede.

9. La disposizione della contrattazione collettiva si pone quindi in distonia con l'art. 33 Legge n. 104/1992 poiché determina la irragionevole esclusione dell'agevolazione della precedenza per il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità in caso di domanda di mobilità ordinaria interprovinciale. Del resto l'art. 601 Decreto Legislativo n. 297/1994 dispone che l'art. 33 Legge n. 104/1992 si applica al personale scolastico, statuendo che Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità, senza porre alcuna distinzione in ragione del diverso tipo di mobilità o del familiare da assistere.

10. La norma collettiva appare pertanto nulla per contrasto con la norma imperativa ex art. 33.5 Legge n. 104/1992 e art. 601 Decreto Legislativo n. 297/1994, e conseguentemente non può esser opposta dall'amministrazione come elemento impeditivo dell'agevolazione alla precedenza invocata dalla ricorrente. Nello stesso senso, il Tribunale di Patti, con ordinanza 14.4.2020, pedissequamente fatta propria da ordinanza del Tribunale Vibo Valentia n. 6402/2020 dell'11.8.2020, ha statuito che «L'art. 13, comma 1, punto 4 del CCNL 2019/22, che non riconosce il diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art. 3 L. n. 104/1992) ai docenti che si sottopongono a mobilità interprovinciale, risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate. Le disposizioni contrattuali appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicate, con il conseguente riconoscimento del diritto del docente a inserire nella domanda relativa alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2020/2021 il suo diritto di precedenza in relazione alla sua condizione di referente unico per l'assistenza della madre portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, L. n. 104/1992». Nel medesimo segno, il Tribunale di Lagonegro (ord. 26 settembre 2017), ad avviso del quale «L'art. 13 comma 1, punto 4, del C.C.N.I. sulla mobilità a. s. 2017/2018 è nullo poiché contrastante con una disposizione inderogabile di legge quale l'art. 33 commi 3 e 5 della l. 104/1992.

III

La giurisprudenza ha scrutinato ulteriori aspetti ed ha affermato che i diritti dei disabili non possono essere compromessi né subordinati alle esigenze organizzative dell'amministrazione: «né la ridefinizione della pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio costituiscono ostacolo all'accoglimento di una domanda di trasferimento del lavoratore che assiste il disabile» (Cons. Stato, 31 maggio 2005 n. 2843, in Foro Amm., 2005 pag. 1573).



Sulla medesima linea si sono orientate la giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, le più recenti sentenze di merito (*ex plurimis*: Tribunale di Patti n. 941 del 4.7.2018, *Trib. Messina Sez. lav. ord. n.14819 dell'01.08.2017 e ord. n.24 del 07.08.2017*; *Trib. Taranto, ord. del 13.08.13*; *Trib. di Cagliari ord. N. 12060 del 07.09.2017*; *Cass. Sez.lav. n. 7945/2008 e n. 1396/2006*; *Tar Lazio Roma, n.6609 del 2008*), che offrono una lettura orientata dell'art.13 del CCNI sulla mobilità in armonia al **principio di intangibilità della tutela dei disabili**.

Ed ancora. La giurisprudenza ha inteso vagliare l'impedimento tecnico posto dall'O.M. alla richiesta di precedenza (l'istanza esclusivamente *online*, infatti, non consente l'accesso alla modalità prescelta). Con ordinanza n.62 del 31.08.2017, il Tribunale di Messina ha precisato che il titolo del docente non può trovare compromissione nella modalità tecnica prescritta dalla controparte, riconoscendo non solo la pienezza dell'interesse a ricorrere ma anche la fondatezza della domanda. Sul punto, si ricorda che la ricorrente, ad ovviare al limite imposto dalla P.A. ed a denotare la fermezza del suo interesse, si è curata di inviare domanda di trasferimento beneficiato anche in modalità cartacea.

Quanto al tema della irragionevolezza della scelta di consentire il trasferimento beneficiato ai soli trasferimenti provinciali, di accordarlo alle assegnazioni provvisorie da fuori provincia ed escluderlo solo per i trasferimenti interprovinciali, lo stesso Tribunale di Messina ha scolpito indicazioni irrefutabili. Con Ordinanza n. 14819 dell'1.8.2017 ha avuto modo di osservare che la *"limitazione/esclusione dell'art. 33 comma 5 L. 104/92 determina un evidente **paradosso discriminatorio** tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale a fortiori non può essere escluso in quella interprovinciale, perché è proprio nei trasferimenti tra province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente"*.

Nella medesima direzione il Tribunale di Benevento che, con ordinanza n. 4232 del 7.7.2015, ha testualmente affermato:.....omissis..."*E non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa (...) non rivestano il grado di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art.33". La clausola del CCNI che delimita la scelta nell'ambito interprovinciale è sicuramente illegittima anche perché non razionalmente giustificata. Essa delimita un diritto su base provinciale in modo anche costituzionalmente illegittimo favorendo ancor di più la permanenza della distanza tra persona abbinata di assistenza e persona dedita alla stessa e al contrario si favorisce il trasferimento ultra provinciale a dipendenti*



che non si trovano in quella condizione eludendo se non violando potentemente il disposto legislativo.” (v. anche Trib. S. Maria C.V. sentenza 2299/2010 – Tribunale di Frosinone ordinanza n. 12076 del 17.12.2015).

IV

Il c.c.n.i. impugnato viola, altresì, il principio generale per il quale il titolo al trasferimento beneficiario non può trovare veti e/o limitazioni in questioni di ordine organizzativo. Il Tribunale di Vercelli, con ordinanza n. 48/2017 del 12.01.2017, confermata in sede di reclamo, ha statuito che *“Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall’articolo 33 della legge 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all’assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”*...Condivide questo giudice che...il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della L. 104/92 escludendo l’operatività della precedenza in parola ai trasferimenti interprovinciali. La precedenza prevista da una *lex specialis*, che detta principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 L. 104/92) non può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti”.

Ed ancora, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza n.12060 del 07.09.2017 ha disposto che *“La disabilità se c’è ed è provata per tabulas vale sempre ed incondizionatamente **senza alcuna discriminazione tra i docenti e senza nocumento per i familiari** disabili perché la ratio legis non è quella di concedere benefici al docente ma garantire al di lui parente affetto da handicap, la continuità dell’assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose”*.

Ad ogni buon fine, si ricorda che, nella sola provincia di Vibo Valentia, erano disponibili ben 3 posti per trasferimenti interprovinciali (v. “Prospetto organico titolari e disponibilità scuola secondaria), 5



in provincia di Potenza, 13 nella città metropolitana di Roma, 1 in provincia di Matera, 1 in provincia di Catania, 1 in provincia di Avellino, etc..

Inoltre, si ricorda che le operazioni di trasferimento interprovinciale precedono le operazioni di immissione in ruolo (C.S. N. 3722/2019; Tar Lazio III Bis, decreti n. 2053 e 3165 del 24.4.2020), ai sensi dell'art. 470 dlgs 297/1994, a mente del quale *specifici accordi contrattuali tra le Organizzazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica Istruzione definiscono tempi e modalità... per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangano vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.*

V

Quanto al caso specifico, si tenga conto che le caratteristiche della disabilità sono particolarmente severe, al punto che il padre della ricorrente bisogna di interventi costanti e, in alcuni casi, di risposte immediate e contestuali, in ragione del suo stato. D'altra parte, non è un caso che il disabile, caso assai raro, sia stato escluso dall'ipotesi di rivedibilità ("Revisione: NO"), a significare uno stato patogeno gravissimo ed irreversibile. Senza dire – *ed a fortiori* – che la giurisprudenza si è orientata a confermare il titolo preferenziale anche in ipotesi (peraltro non ricorsa nel caso di specie) di invalidità soggetta a revisione (*Ex multis*: Tribunale di Savona, ordinanza n. 567/2016 del 06.09.2016; Tribunale di Paola, ordinanza n. 7134/2017 del 16.11.2017).

Sulla questione, si è registrata l'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte di Cassazione Sez. Lavoro (sentenza n. 25379/2016), che, nel riconoscere *“la preminenza della tutela della persona disabile su ogni altro interesse, **ciò anche in assenza del requisito della gravità**”*, ha statuito che: *“La rivedibilità non inficia il carattere permanente della particolare condizione fisica da cui discendono i diritti tutelati dalla legge”* ed ha ulteriormente sottolineato *“**come la previsione della rivedibilità periodica, ai fini della conferma del requisito della gravità dell'handicap, non incida sul diritto di precedenza**”*. Sul punto, il Tribunale di Paola, con ordinanza n. 7134/2017 del 16.11.2017, ha precisato che *“La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente” non può essere riferito alla previsione di rivedibilità poiché si porrebbe in aperto contrasto con la normativa già citata, ed anche con la recente disciplina dettata dalla **legge n. 114/2014 art.25, co 6 bis**, secondo cui “nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”*.



Tanto premesso, la prof.ssa Esposito Lucrezia Orsola, come sopra rappresentata e difesa,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, accertata la fondatezza dei motivi di ricorso innanzi illustrati, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, voglia accogliere nel merito le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare l'incidentale illegittimità, nullità ed inefficacia del CCNI per la mobilità del personale docente a.s. 2019/2022, nonché dell'O.M. n.106/2021, nella parte concernente il diniego di precedenza, per i trasferimenti interprovinciali, in danno dei figli chiamati ad assistenza verso i genitori disabili ex art. 33/3 l. 104/1992;
- 2) Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della docente al riconoscimento, per la mobilità 2021/2022 e per tutte quelle a seguire, della precedenza nei trasferimenti interprovinciali, ex art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui all'O.M. n. 106/2021 e dell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, sottoscritto il 6.3.2019 per il triennio 2019/2022, per contrarietà a norme imperative, nonché di ogni altra disposizione contrattuale in contrasto con la L. 104/92 e D. Lgs. 297/94;
- 3) Disporre, in conseguenza, il trasferimento beneficiato, ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992, in una delle sedi scolastiche e/o distretti territoriali richiesti, a partire dal Comune di Vibo Valentia, secondo le preferenze indicate nella domanda di mobilità 2021/2022, in relazione alle necessità di assistenza al familiare disabile ed in considerazione della sussistenza delle disponibilità organiche. In ogni caso, attribuire il titolo al trasferimento interprovinciale, anche in soprannumero.
- 4) Condannare l'Amministrazione Pubblica a spese e competenze ed onorari di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si offrono in produzione i seguenti documenti, come da indice foliare allegato:

1. ALLEGATO D;
2. ALLEGATO F;
3. AUTOCERTIFICAZIONE NUCLEO FAMILIARE;
4. ELENCO AVELLINO;
5. CONCORSO A019 - 2020-21;
6. Conferma ministeriale domanda TRASFERIMENTO SECONDARIA II GRADO 202122;
7. ELENCO CROTONE SU PRECEDENZA;
8. ELENCO CROTONE;



- 9. DICHIARAZIONE PERSONALE L. 104-92;*
- 10. INTEGRAZIONE DOMANDA DI MOBILITA';*
- 11. ELENCO MATERA;*
- 12. ELENCO POTENZA;*
- 13. CCNI MOBILITA' DOCENTI*

Vibo Valentia, 1.7.2021

Avv. Domenico Sorace

